

**IL FORMULARIO DI RICORSO DAVANTI ALLA CORTE DI
CASSAZIONE ITALIANA PER IMPUGNARE IL DECRETO
EMESSO DALLA CORTE D'APPELLO IN ITALIA (LEGGE
PINTO N. 89/2001), PER L'ECESSIVA DURATA DI UNA
CAUSA DI CIVILE, AD ISTANZA DI UN EREDE CHE AVEVA
PROSEGUITO IL PROCESSO INIZIATO DAL DE CUJUS.**

a cura di : Maurizio de Stefano
avvocato in Roma

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

p e r

GARIBALDI Giovanni, nato a Napoli il 08.04.1948, residente in (64100) Teramo via Cassiopea, 9 (codice fiscale), ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in (00197 Roma) **Via Antares n. 20 presso l' avv. Marco Tullio Cicerone** (codice fiscale.....) che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al presente ricorso, il quale indica il seguente proprio numero di fax 06.2345678, presso cui possono essere fatte le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 c.p.c..

-ricorrente

c o n t r o

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma in via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

- controricorrente

Oggetto dell'impugnazione: decreto n. 4897/2005 della Corte d'appello di Campobasso n. 3467/2005 V.G., cron. 3921 deciso nella Camera di consiglio del 11/10/2005 e depositato nella motivazione il 13/10/2005, NOTIFICATO in data tredici marzo 2006, con cui è stato integralmente **rigettato il ricorso depositato in data 28.04.2005 R.G. 3467/2005 dal signor Giovanni GARIBALDI nei confronti del Ministero di Giustizia per conseguire l'equa riparazione**

in caso di violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89), segnatamente per un processo civile del lavoro durato complessivamente in un solo grado di giudizio, QUARANTADUE ANNI, (dal mese di marzo 1962 (sessantadue) al mese di febbraio 2004 (duemilaquattro)).

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO.

Il signor Giovanni GARIBALDI, con ricorso depositato in data 28.04.2005, adiva la Corte d'Appello di Campobasso, chiedendo l'accoglimento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (art. 3 L. 24/03/2001 n. 89).

Il ricorrente illustrava in fatto, davanti alla Corte d'Appello di Campobasso, il seguente svolgimento del procedimento civile di cui lamentava la eccessiva durata.

PROCEDIMENTO CIVILE DI PRIMO GRADO davanti al Tribunale civile di Teramo

- 1- Con atto di citazione notificato il 01/03 marzo 1962 (millenovecentosessantadue) Garibaldi Alfredo (padre e dante causa di Garibaldi Giovanni, odierno ricorrente), conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Teramo Garibaldi Ernesto, Garibaldi Maria, Garibaldi Berardina e Garibaldi Filippo, per sentir dichiarare aperta la successione testata di Garibaldi Francesco, Garibaldi Giuseppe, Di Carlo Emilia, e ordinare la divisione dei beni.
- 2- La causa veniva iscritta a ruolo il 7 marzo 1962(millenovecentoSESSANTADUE) (n. 119, Ruolo Generale anno 1962). In data 05.06.1962, si costituiva in udienza il convenuto Garibaldi Ernesto contestando la domanda attrice. In data 20.04.1967, si costituiva in giudizio Garibaldi Filippo.
- 3- In data 19.05.1971, interveniva in giudizio Dionigi Pasqualina quale procuratrice generale di Amelia Maria Garibaldi, unica erede del deceduto Garibaldi Filippo, di cui faceva proprie le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione del 20.04.1967.

- 4-All'udienza del 18.04.1995, il processo veniva interrotto per il decesso del legale di una delle parti. La causa veniva poi riassunta da Dionigi Pasqualina e Garibaldi Giovanni (**l'odierno ricorrente**), erede di Garibaldi Alfredo deceduto in data 01.11.1986, con atto di riassunzione depositato in data 21.09.1995. In data 22.04.1998, la causa veniva al Collegio, che successivamente rimetteva la causa davanti al G.I. affinché il CTU venisse chiamato a rendere chiarimenti.
- 5- Disposto l'ennesimo supplemento peritale, all'udienza del 6 Giugno 2002, fissata per l'approvazione del progetto di divisione, comparivano solamente le parti Garibaldi Giovanni e Garibaldi Francesco, ed il progetto non veniva approvato. Successivamente, il Giudice disponeva l'adeguamento delle quote ereditarie nonché l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti di Garibaldi Giuseppe, che, regolarmente citato, non si costituiva in giudizio venendo dichiarato contumace.
- 6- All'udienza del 12 Giugno 2003 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la discussione.
- 7- Con sentenza del 30.01/10.02/2004(DUEMILAQUATTRO) n° 134/2004 il Tribunale di Teramo dichiarava aperta la successione di Garibaldi Francesco, Garibaldi Giuseppe e Di Carlo Emilia attribuendo le rispettive quote agli eredi, seguendo le determinazioni del consulente tecnico di ufficio.

L'intera procedura si è celebrata per **CENTOCINQUANTACINQUE udienze fino a quando in data 22 ottobre 2003 vi è stata l'udienza Collegiale ove le parti si riportano ai propri scritti. Il Collegio trattiene la causa in decisione.**

Come si è detto la sentenza che ha definito il giudizio è stata pubblicata il 10 febbraio 2004 n° 134/2004.

Pertanto, l'odierno ricorrente nel chiedere l'accertamento della violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti Umani, quanto alla durata non ragionevole dell'INTERO processo, riteneva equo richiedere a titolo di danno **morale**:

- Euro **MILLE per ogni anno** a decorrere dal 1973(settantatre) fino alla data della morte del padre avvenuta nel 1986(ottantasei), tredici anni, pari a complessivi euro **TREDICIMILA**.
- Euro **MILLECINQUECENTO per ogni anno** a decorrere dalla data della morte del padre avvenuta nel 1986(ottantasei), fino alla fine del processo avvenuta nel 2004(duemilaquattro), diciotto anni, pari a complessivi euro **VENTISETTEMILA**.
- Totale euro **QUARANTAMILA**.

Il ricorrente davanti alla Corte territoriale di Campobasso precisava le seguenti

CONCLUSIONI “**Piaccia alla Ecc.ma Corte d’Appello di Campobasso, contrariis rejectis, dichiarare che, per i fatti in premessa descritti, cioè per un processo civile durato QUARANTADUE ANNI, nel solo primo grado, sussiste la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole e, pertanto, il ricorrente (quale parte nel predetto processo civile) ha diritto all’equa riparazione ex art. 2 della legge 24/03/2001 n. 89; per l’effetto, condannare il Ministro di GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro-tempore* in carica, domiciliato *ex lege* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al pagamento della detta equa riparazione in favore del ricorrente , nella misura di euro 40.000,00(QUARANTAMILA), per danni morali, NON PATRIMONIALI, oltre interessi dalla domanda, o in quell’altra misura, maggiore o minore ritenuta di giustizia; in ogni caso con vittoria delle spese del presente giudizio.**

- Resisteva alla domanda il Ministro della Giustizia.
- Le parti intervenivano nella discussione davanti alla Camera di consiglio dell’11 ottobre 2005.

MOTIVAZIONE DEL DECRETO IMPUGNATO

1) In data 11/10/2005, la Corte d’Appello di Campobasso si pronunciava sul ricorso *ex lege* Pinto depositato dal signor Giovanni GARIBALDI in data 28.04.2005, con il decreto di cui in

epigrafe, con il quale dichiarava che il ricorrente Giovanni GARIBALDI **non aveva alcun diritto**, nei confronti del Ministero della Giustizia, all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del procedimento civile con riferimento al danno morale.

2) In particolare la Corte territoriale riteneva che poiché l'ingresso dell'odierno nel processo *de quo* era avvenuto soltanto in data 18 aprile 1995(novantacinque), nella sua qualità di erede e figlio del padre, il pregresso periodo di TRENTATRE ANNI, non poteva in alcun modo essere computato, poiché il diritto all'equa riparazione *ex lege* Pinto non è trasmissibile agli eredi della parte che ha iniziato il giudizio, nel caso di specie il padre dell'odierno ricorrente.

3) Neppure poteva essere computato il periodo di durata del processo a decorrere dal decesso del padre dell'odierno ricorrente avvenuto nel 1986(ottantasei), considerato che l'odierno ricorrente aveva atteso ulteriori nove anni prima di costituirsi in giudizio in prima persona.

4) In ogni caso, poiché la legge Pinto n. 89/2001 non esisteva alla data della morte del padre dell'odierno ricorrente, il *de cuius* non poteva trasmettere un diritto di cui non era ancora titolare.

5) Limitando il periodo di durata del processo dal novembre 1995 (novantacinque) fino al febbraio 2004(duemilaquattro), la Corte territoriale ha ritenuto che non sussistesse la allegata violazione ex art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, in quanto negli otto anni e tre mesi in questione vi era stata una complessa attività istruttoria (C.T.U.), rinvii concordati tra le parti e ben otto sospensioni dei termini processuali per il periodo feriale (pari a 368 giorni) dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

6) A tutto concedere, la Corte territoriale riconosceva ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 879/2001, che il periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo poteva computarsi in SOLI DUE ANNI.

7) Quanto al danno morale indicato dal ricorrente in euro quarantamila, per l'intero processo, la Corte territoriale ha ritenuto insussistente (anche per il più limitato troncone di otto anni) l'ansia e la sofferenza psichica in capo al ricorrente, desumendo tale insussistenza dalla mancata presentazione di istanze acceleratorie, dalla mancata opposizione alle istanze di rinvio presentate dalle controparti e talvolta dalle concordi istanze di rinvio. Infine il ritardo di sei mesi con cui il ricorrente ha riassunto il processo interrotto nel 1995 e persino l'anno fatto trascorrere tra la sentenza di primo grado e l'avvio della procedura di cui alla legge Pinto (febbraio 2004/ aprile 2005) (sic!).

8) Le spese di lite sono state compensate a motivo dei contrasti giurisprudenziali *in subiecta materia*.

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

B) Il decreto della Corte d'Appello depositato il 13 ottobre 2005, è stato NOTIFICATO in data tredici marzo 2006. Pertanto, appare tempestivo il presente il ricorso per cassazione.

PRIMO MOTIVO.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24/03/2001 n. 89 Articolo 2, commi 2 (due), 3 (tre) e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. ART. 360, N. 3, C.P.C.. con riferimento al diritto all'indennizzo per il periodo anteriore all'anno 1995(novantacinque) data di partecipazione in prima persona del ricorrente nel processo de quo.

E' pacifico in punto di fatto:

- che il padre del ricorrente aveva iniziato il processo nel lontano 1962(sessantadue), allorquando l'odierno ricorrente quale figlio era ancora bambino (quattordici anni di età);
- che si trattava di una causa di divisione ereditaria che interessava i parenti del padre del ricorrente, quindi anche

parenti dell'odierno ricorrente;

- che la morte del padre del ricorrente è avvenuta nel 1986(ottantasei), ancorché non dichiarata fino al 1995(novantacinque), di talché, a meno che l'odierno ricorrente avesse rinunciato all'eredità, egli comunque ha sofferto l'ansia del processo, sicuramente a decorrere dall'anno 1986(ottantasei).

La Corte territoriale ha errato nel ritenere che il *de cuius* non fosse titolare fino alla sua esistenza in vita (anno 1986(ottantasei), del diritto all'indennizzo per la irragionevole durata del processo con la motivazione che nell'anno 1986 la legge Pinto non era stata ancora introdotta nel nostro ordinamento giuridico. –Vedi sul punto *a contrario* la sentenza di Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione del 22 luglio 2005 n. 15489, che ha ritenuto l'applicabilità della legge Pinto n. 89/2001 anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore.

Ma il presupposto della trasmissibilità agli eredi del diritto all'indennizzo era incontrovertibile secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La Corte d'appello di Campobasso non ha mai menzionato la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, e di fatto ne ha disconosciuto i principi, richiamando preterite ed ormai superate sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 04/04/2003, N.5264/2003; 14/01/2003, 360/2003).

Invece, nel ricorso *ex lege* n.89/2001 l'odierno ricorrente aveva espressamente citato la pertinente giurisprudenza della Corte di Strasburgo che aveva affermato il principio che anche l'erede di una parte processuale aveva diritto all'equa riparazione ove fosse succeduto nello stesso processo.

L'odierno ricorrente aveva menzionato in via particolare un caso esattamente in termini con la presente fattispecie, dove quel ricorrente alla Corte di Strasburgo lamentava la eccessiva durata di

un processo iniziato dal padre cinque anni prima della sua morte e proseguito ad istanza del figlio ricorrente. In quel caso, la Corte di Strasburgo ha preso in considerazione l'intero processo, non espungendo il periodo anteriore alla morte del *de cuius* del ricorrente, aggiungendolo al periodo in cui lo stesso ricorrente era succeduto nel giudizio del diritto controverso in causa, davanti a giudici nazionali¹.

Ma l'odierno ricorrente aveva espressamente ricordato alla Corte territoriale di Campobasso la più recente sentenza, trascrivendone testualmente la parte motiva: CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo), sez. I, Presidente ROZAKIS, sentenza del 10 novembre 2004, caso Musci contro Italia, ricorso n. 64699/01.

<<2) Criteri particolari al danno morale 27§. *Per ciò che concerne la valutazione in equità del danno morale subito in ragione della durata d'una procedura, la Corte reputa che una somma variante da 1.000 a 1.500 euro per anno di durata della procedura (e non per anno di ritardo) è una base di partenza per il calcolo da effettuare(omissis).....* **UNA RIDUZIONE PUÒ ANCHE ESSERE RAVVISATA QUANDO IL RICORRENTE HA PARTECIPATO SOLO BREVEMENTE ALLA PROCEDURA CHE EGLI HA A PROSEGUITO IN QUALITÀ DI EREDE.>>.**

Il principio della trasmissibilità all'erede del diritto all'indennizzo (proclamato dalla Corte di Strasburgo) non poteva essere messo in dubbio dal Giudice nazionale anche dopo che Codesta Corte di

¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, caso MASALA c. Italie (*Requête n° 44496/98*) sentenza 25 ottobre 2001 <<§ 55. Il 22 aprile 1980(ottanta), le Signora M.Z., P.Z. e G.Z. convennero in giudizio la Signora F.Z. davanti al tribunale di Sassari al fine d'ottenere la divisione di una proprietà. §56. L'istruzione della causa iniziò il 17 giugno 1980(ottanta). Omissis ...§ 57. Dopo due udienze, il 26 giugno 1985(ottantacinque), I QUATTRO EREDI della Signora M.Z., NEL FRATTEMPO DECEDUTA, si costituirono nella procedura. **IL RICORRENTE E' UNO DEGLI EREDI. Omissis....§ 62. Il periodo da prendere in considerazione è iniziato il 22 aprile 1980(ottanta), ed era**

Cassazione aveva statuito proprio con riferimento a tale ultima sentenza della Corte di Strasburgo : << *In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, per specifico rinvio contenuto nell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848), al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo (la cui inosservanza configura violazione di legge), e, dunque, per quanto possibile, deve conformarsi alle liquidazioni effettuate in casi similari dalla predetta Corte europea, la quale (con decisioni recentemente adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004) ha individuato nell'importo compreso fra euro 1.000 ed euro 1.500 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo. >> (Cass. Prima civile, sentenza del 23.04.2005 n. 8568).*

Finalmente, anche la Cassazione italiana a Sezioni Unite Civili con la sentenza del 23 dicembre 2005, n. 28507 ha ritenuto l'applicabilità della legge n. 89/2001 Pinto, anche alle fattispecie di ritardo verificatesi anteriormente alla data di sua entrata in vigore e sin dalla data di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (anno 1955) e, pertanto, anche l'erede che abbia proseguito il giudizio, può rivendicare il diritto all'equa riparazione per la irragionevole durata del processo, anche per il periodo precedente alla morte del *de cuius* che aveva iniziato la causa².

ancora pendente al 5 febbraio 2001. §63. Esso era già durato a tale data più di VENTI anni e nove mesi per un grado di giudizio.>>

² **Cassazione italiana . Sezioni UNITE civili, - sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507. Presidente V. Carbone, Relatore U. Vitrone)** In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, sussiste la legittimazione degli eredi alla proposizione della domanda di equo indennizzo per l'eccessiva durata di un processo instaurato dal loro dante causa

Pertanto, il periodo da considerare non è limitato al periodo successivo alla morte del padre del ricorrente (1986), rilevando tale evento solo ai fini della determinazione del *quantum debeatur*.

In accoglimento di tale primo motivo, il Giudice nazionale deve tener conto dell'intera durata del processo a partire dal 1962(sessantadue).

QUESITO EX ART. 366 BIS C.P.C.

In conclusione, ai sensi dell'art. 366 BIS C.P.C. l'odierno ricorrente formula il seguente quesito di diritto: <<Dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione, nell'ipotesi in cui non vi sia mai stata una precedente pronuncia della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, se il diritto all'equa riparazione del danno derivato dalla non ragionevole durata del processo e verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89, vada riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto il giudizio (di cui si lamenta la non ragionevole durata) entro l'arco temporale che intercorre tra l'entrata in vigore in Italia della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo nel 1955(cinquantacinque) e fino all'entrata in vigore della stessa legge 24 marzo 2001, n. 89.>>

Tutto quanto innanzi premesso, rilevato e dedotto, e salvo replicare nei successivi scritti, ed occorrendo nella discussione orale, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

“PIACCIA alla Ecc.ma Corte di Cassazione, *contrariis reiectis*, in accoglimento del ricorso proposto dal signor **GARIBALDI Giovanni**, avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso n. **3467/2005**

prima dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89 (col solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e che questa si sia già pronunciata sulla sua ricevibilità). Infatti, la fonte del riconoscimento del diritto all'equa riparazione non sorge con la sola normativa nazionale legge n. 89/2001 poiché il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo attribuito dalla legge nazionale coincide con la violazione della norma contenuta nell'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di immediata rilevanza nel diritto interno.

V.G., deciso nella Camera di Consiglio del 11/10/2005 e depositato nella motivazione il 13/10/2005,

CASSARE il medesimo decreto, con rinvio per un nuovo esame nel merito davanti alla Corte d'Appello di Campobasso, in diversa composizione o ad altra Corte d'Appello, per l'accoglimento della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole (art. 3 legge 24/03/2001 n. 89), **per un processo civile durato complessivamente in un solo grado di giudizio QUARANTADUE ANNI** (dal mese di marzo 1962 (sessantadue) al mese di settembre 2004 (duemilaquattro)).

Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.”

Saranno depositati nei termini:

1. l'originale del presente atto con la relata di notifica e la procura in calce;
2. la copia autentica del decreto della Corte d'Appello di Campobasso n. **3467/2005 V.G.**, deciso nella Camera di Consiglio del 11/10/2005 e depositato nella motivazione il 13/10/2005 e notificato il tredici marzo 2006;
3. il fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
4. l'istanza *in duplo ex* art. 369 u. c. c.p.c.

Roma, li 06 aprile 2006

avv. Marco Tullio Cicerone

Esente dal contributo unificato ai sensi di legge.

avv. Marco Tullio Cicerone

PROCURA

Io sottoscritto **GARIBALDI Giovanni** delego l'avv. Marco Tullio Cicerone a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio davanti alla Corte di Cassazione, per impugnare il decreto n. **4897/2005** della Corte d'appello di Campobasso nel procedimento n. 3467/2005 V.G., deciso nella camera di consiglio del 11/10/2005 e depositato nella motivazione il 13/10/2005, n. 26/2005, conferendogli i più ampi poteri di legge. Eleggo domicilio presso l'avv. Marco Tullio Cicerone, in Roma via Antares, 20.

Roma, li 06 aprile 2006

Giovanni Garibaldi

E' autentica

avv. Marco Tullio Cicerone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Roma via Antares, 20, quale difensore del signor **GARIBALDI Giovanni**, si notifici al **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, coma da relata predisposta.

Roma, li 06 aprile 2006

avv. Marco Tullio Cicerone

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Marco Tullio Cicerone, con studio in Roma via Antares, 20, quale difensore del signor **GARIBALDI Giovanni**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il su esteso ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso n. 3467/2005, depositato in data 13 ottobre 2005 al

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore* domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, ivi consegnandone copia conforme a mani di...